



Ministero della Cultura

PALAZZO REALE DI NAPOLI

STATUTO DEL PALAZZO REALE DI NAPOLI

PREAMBOLO

Il Palazzo Reale di Napoli è un museo inserito all'interno di una sede complessa che ospita altri tre istituti periferici del Ministero della Cultura: la Biblioteca Nazionale "Vittorio Emanuele III", la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il comune di Napoli e la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Napoli.

Il complesso monumentale rappresentò il centro del potere a Napoli dal tempo del Vicereame spagnolo fino alla fine del Regno d'Italia. La parte più antica del palazzo, corrispondente con la facciata rivolta verso piazza del Plebiscito e con il retrostante Cortile d'onore, fu costruita a partire dal 1600 per volontà del viceré conte di Lemos, in previsione di una visita del re di Spagna Filippo III. Progettato dall'architetto Domenico Fontana, il nuovo edificio fu eretto accanto al cinquecentesco palazzo vicereale, che insisteva sull'area dell'attuale piazza Trieste e Trento. Sede dei viceré spagnoli prima e austriaci poi, nel 1734 divenne la reggia di Carlo di Borbone in quanto re di Napoli. Tra Sei e Settecento l'edificio progettato da Domenico Fontana fu ampliato verso nord-est, in direzione del Castel Nuovo; nel 1737 Carlo di Borbone fece costruire il teatro di San Carlo, inserito all'interno del complesso e tuttora ad esso direttamente collegato. All'inizio dell'Ottocento, sotto la dominazione francese, il palazzo fu occupato da Gioacchino Murat e dalla sua consorte Carolina Bonaparte, sorella di Napoleone. Dopo il ritorno sul trono dei Borbone – col nuovo titolo di re delle Due Sicilie – il palazzo fu radicalmente ristrutturato dall'architetto Gaetano Genovese in seguito all'incendio del 1837: risalgono a tale intervento la lunga facciata con giardino pensile verso il mare, la demolizione del vecchio palazzo vicereale, la nuova decorazione dello scalone e degli appartamenti e la ridefinizione del cosiddetto Giardino romantico da parte del botanico tedesco Friedrich Dehnhardt. Dopo il plebiscito del 1860, il palazzo passò ai Savoia; nel 1869 vi nacque Vittorio Emanuele III. Fu proprio quest'ultimo a decidere, nel 1919, la dismissione del Palazzo Reale di Napoli in quanto sede della monarchia: in conseguenza di questa decisione e per impulso di Benedetto Croce, nel 1927 fu qui trasferita dal Palazzo degli Studi (attuale Museo Archeologico Nazionale di Napoli) la Biblioteca Nazionale, che occupò circa metà del complesso e in particolare i saloni delle feste e gli appartamenti privati, precedentemente abitati dai Borbone e dai Savoia. Il palazzo fu gravemente danneggiato dai bombardamenti del 1943 e dalla successiva occupazione militare da parte degli alleati; dopo i restauri, l'Appartamento storico – che corrisponde all'attuale percorso di visita – fu musealizzato e come tale passò allo Stato italiano.

L'attuale percorso di visita (cosiddetto "Appartamento storico") coincide con l'Appartamento di etichetta della reggia ottocentesca e include trenta sale, tra cui il settecentesco Teatro di Corte, la Sala del Trono e la Cappella Reale, che ben dimostrano la stratificazione degli interventi architettonici e decorativi, rappresentativi delle diverse fasi storiche del palazzo dalla sua fondazione fino alla fine della monarchia. Oltre alla struttura architettonica, del periodo vicereale restano alcune volte decorate nei primi decenni del Seicento da pittori quali Belisario Corenzio e Battistello Caracciolo; la fase settecentesca è rappresentata da alcune tracce del tempo di Carlo di Borbone (in particolare la volta della Sala Diplomatica, dipinta da Francesco De Mura nel 1738), ma nel complesso l'appartamento rispecchia le scelte di Ferdinando II delle Due Sicilie, in seguito alla riconfigurazione diretta dall'architetto Gaetano Genovese dopo l'incendio del 1837. Le sale dell'appartamento sono riccamente arredate con mobili, arazzi, dipinti e altri oggetti che in gran parte corrispondono all'allestimento documentato dagli inventari del 1874 e del 1907. La quadreria include opere provenienti dalla collezione Farnese (in gran parte conservata oggi al Museo di Capodimonte), oltre ad alcuni importanti dipinti di pittori quali Gerrit van Hontorst, Andrea Vaccaro, Mattia Preti e Salvatore Fergola. Particolarmente significativa la collezione di arazzi, dagli esemplari di manifattura

francese a quelli prodotti nel XVIII secolo dalla Reale Arazzeria di Napoli. Tra gli arredi spiccano mobili, vasi e orologi appartenuti a Gioacchino Murat e Carolina Bonaparte.

Il museo è stato gestito dalla Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici di Napoli fino alla riforma avviata con il DPCM 29 agosto 2014, n. 171 ("riforma Franceschini"), che ne ha decretato il passaggio al Polo museale della Campania (ora Direzione regionale Musei Campania). Per effetto del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 il Palazzo Reale di Napoli è riconosciuto come museo dotato di autonomia speciale.

Il museo di Palazzo Reale è identificato come gestore della sede complessa costituita dall'edificio nel suo insieme e dagli spazi comuni (cortili, giardini) sulla base della circolare del Segretariato generale del 14 luglio 2020, n. 38. Oltre alla Biblioteca e alle due Soprintendenze, negli spazi di pertinenza del museo hanno sede il Museo e Archivio Storico del San Carlo (afferente alla Fondazione Teatro di San Carlo), la Fondazione Premio Napoli e la Fondazione Mezzogiorno Europa. All'estremità nord-est del recinto di Palazzo Reale, in corrispondenza delle Scuderie borboniche, il complesso confina con l'area di proprietà demaniale dell'antica Cavallerizza, dal 1951 occupata dalla Polisportiva Partenope.

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Denominazione e sede

1. Il Palazzo Reale di Napoli (di seguito denominato "Palazzo Reale") è istituito come museo dotato di autonomia speciale, quale ufficio di livello dirigenziale non generale, dall'art. 33 comma 3 lettera b) del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169.

2. Esso ha sede a Napoli in piazza del Plebiscito, 1.

Art. 2 Finalità

1. Il museo di Palazzo Reale, dotato di autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile, è un'istituzione permanente, al servizio della comunità, aperta al pubblico; ha in custodia, conserva e valorizza i beni e le collezioni ad esso dati in consegna e il complesso monumentale nel suo insieme, promuovendone lo studio e la conoscenza in quanto parte del patrimonio culturale della città e dello Stato. Il museo si propone in particolare di illustrare le vicende relative alle dinastie e ai personaggi legati a Palazzo Reale attraverso gli spazi da essi occupati e gli oggetti ad essi appartenuti. Si propone inoltre di curare il rapporto del complesso monumentale con lo spazio urbano, con le altre residenze borboniche e con le due istituzioni ad esso più intimamente legate, la Biblioteca Nazionale e il Teatro di San Carlo, nonché di collaborare con la Soprintendenza territorialmente competente, con i musei presenti in città e nella regione, con le Università e con altre istituzioni culturali, italiane e straniere.

Art. 3 Compiti istituzionali

1. Palazzo Reale, per realizzare le sue finalità, svolge i seguenti compiti:

- assicura la conservazione, l'ordinamento, l'esposizione, lo studio e la conoscenza delle sue collezioni;
- garantisce la loro fruizione pubblica ed effettive esperienze di pubblico godimento, favorendo la partecipazione attiva degli utenti.

In particolare il museo:

- preserva l'integrità di tutti i beni in consegna e comunque posti sotto la sua responsabilità, assicurandone la conservazione, la manutenzione e il restauro;
- cura la sicurezza sul lavoro e antincendio;

- cura in via permanente l'inventariazione e la catalogazione dei beni, nonché la loro documentazione fotografica, secondo i criteri individuati dal Ministero della Cultura e adottati dalla Regione;
 - attribuisce a ogni bene delle proprie collezioni un preciso valore economico sulla base delle stime di mercato, che dovrà essere riportato nei documenti contabili da trasmettere successivamente alla Direzione generale Musei;
 - garantisce l'inalienabilità delle collezioni, nel pieno rispetto delle norme di tutela vigenti;
 - assicura la fruizione dei beni posseduti in orari e giorni coerenti con la domanda del pubblico, prevedendo inoltre la rotazione delle opere in deposito e la loro visione o consultazione;
 - apre al pubblico la biblioteca specializzata, l'archivio, la fototeca, la mediateca;
 - promuove la valorizzazione del museo e delle sue collezioni, in coerenza con la propria Carta dei servizi;
 - organizza mostre temporanee, incontri, seminari, convegni, corsi di aggiornamento; partecipa a iniziative promosse da altri soggetti pubblici e privati con il prestito delle opere; svolge attività educative e didattiche;
 - sviluppa, a partire dalle collezioni, lo studio, la ricerca, la documentazione e l'informazione;
 - cura la produzione di pubblicazioni scientifiche e divulgative;
 - incrementa il suo patrimonio attraverso la raccolta di contributi economici privati e l'istituzione di un biglietto di ingresso;
 - accoglie donazioni di denaro o di beni coerenti con le raccolte e con la propria missione;
 - incoraggia le sponsorizzazioni o altre forme di mecenatismo;
 - cura le gare per i servizi aggiuntivi;
 - si confronta, collega e collabora con istituzioni e enti analoghi a livello locale, nazionale e internazionale;
 - aderisce, nelle modalità previste dalla normativa, a formule di gestione associata con altri musei, in aggregazione territoriale o tematica e aderisce al Sistema Museale Nazionale.
2. Nello svolgimento dei suoi compiti istituzionali, il museo:
- favorisce rapporti di collaborazione con soggetti pubblici e privati, finalizzati all'ideazione e realizzazione di progetti di studio, ricerca e valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio;
 - promuove la collaborazione con altri musei attraverso lo scambio di opere e di competenze;
 - instaura una continuativa collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio, per lo sviluppo di progetti finalizzati alla diffusione della cultura locale;
 - stipula accordi con le associazioni di volontariato per la salvaguardia, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale.

Art. 4

Articolazione del museo, delle sedi espositive e dei servizi

1. Palazzo Reale, con i suoi spazi espositivi, sia coperti sia all'aperto, giardini, laboratori, depositi, aule didattiche, spazi di servizio, uffici, biblioteca e archivi, realizza, nel suo complesso, le finalità e i compiti istituzionali di cui agli artt. 2 e 3. Nel regolamento attuativo sono individuati specifici settori e servizi, cui sono preposti responsabili con specifiche competenze, che operano secondo le modalità organizzative funzionali al conseguimento delle finalità e dei compiti istituzionali.

2. Palazzo Reale è organizzato secondo la seguente articolazione in aree funzionali, come individuate dall'art. 4 del DM del 23 dicembre 2014 e definite nell'organigramma adottato con provvedimento del direttore:

- a) direzione;
- b) cura e gestione delle collezioni, studio, didattica e ricerca;
- c) *marketing, fundraising*, servizi e rapporti con il pubblico, pubbliche relazioni;
- d) amministrazione, finanze e gestione delle risorse umane;
- e) strutture, allestimenti e sicurezza.

CAPO II ORGANIZZAZIONE

Art. 5 Organi

1. Gli organi di Palazzo Reale sono:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio di amministrazione;
 - c) il Comitato scientifico;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 6 Attribuzioni del Direttore

1. Il Direttore di Palazzo Reale rappresenta legalmente il museo; è il custode e l'interprete della sua identità e della sua missione, nel rispetto degli indirizzi del Ministero; è responsabile della gestione del museo nel suo complesso, nonché dell'attuazione e dello sviluppo del suo progetto culturale e scientifico. A lui sono riferibili le seguenti attribuzioni:

- a) programma, indirizza, coordina e monitora tutte le attività di gestione di Palazzo Reale, ivi inclusa l'organizzazione di mostre ed esposizioni, nonché di studio, valorizzazione, comunicazione e promozione del patrimonio museale;
- b) cura il progetto culturale di Palazzo Reale, facendone un luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura;
- c) stabilisce, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 20 comma 2 lettera o) del DPCM 29 agosto 2014, n. 171, l'importo dei biglietti d'ingresso, sentiti la Direzione generale Musei e la Direzione regionale Musei Campania, nonché gli orari di apertura di Palazzo Reale in modo da assicurarne la più ampia fruizione;
- d) assicura elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenza;
- e) assicura la piena collaborazione con la Direzione generale Musei, il Segretario regionale, il direttore della Direzione regionale Musei e le Soprintendenze;
- f) assicura una stretta relazione con il territorio, anche nell'ambito delle ricerche in corso e di tutte le altre iniziative, anche al fine di incrementare la collezione museale con nuove acquisizioni, di organizzare mostre temporanee e di promuovere attività di catalogazione, studio, restauro, comunicazione, valorizzazione;
- g) autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza per mostre o esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art. 48 comma 1 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, anche nel rispetto degli accordi di cui all'art. 20 comma 2 lettera b) del DPCM 29 agosto 2014, n. 171, sentita, per i prestiti all'estero, la Direzione generale Musei;
- h) autorizza, sentito il soprintendente di settore, le attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso Palazzo Reale;
- i) dispone, previa istruttoria delle Soprintendenze di settore e sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore generale Musei, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione di Palazzo Reale, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
- j) coadiuva la Direzione generale Bilancio e la Direzione generale Musei nel favorire l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati a sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal fine promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo;

- k) svolge attività di ricerca, i cui risultati rende pubblici, anche in via telematica; propone alla Direzione generale Educazione e ricerca iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza; collabora altresì alle attività formative coordinate e autorizzate dal Direttore generale Educazione e ricerca, anche ospitando attività di tirocinio previste da dette attività e programmi formativi;
- l) svolge le funzioni di stazione appaltante;
- m) elabora, sentito il direttore della Direzione regionale Musei Campania, il progetto di gestione di Palazzo Reale comprendente le attività e i servizi di valorizzazione, ivi inclusi i servizi da affidare in concessione, al fine della successiva messa a gara degli stessi;
- n) determina le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici in coerenza con la direttiva generale del Ministro e sotto la vigilanza della Direzione generale Musei;
- o) redige il bilancio e impegna ed ordina, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, le spese di Palazzo Reale.

Art. 7

Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione determina e programma le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici dell'attività di Palazzo Reale, definiti e proposti dal Direttore in coerenza con le direttive e gli altri atti di indirizzo del Ministero. In particolare, il Consiglio:

- a) adotta lo Statuto e le relative modifiche, acquisito l'assenso del Comitato scientifico e del Collegio dei revisori dei conti;
- b) approva la Carta dei servizi e il programma di attività annuale e pluriennale di Palazzo Reale, predisposti dal Direttore, verificandone la compatibilità finanziaria e l'attuazione;
- c) approva il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e le variazioni dei residui attivi e passivi, predisposti dal Direttore, acquisito il parere vincolante, concernente la verifica della regolarità contabile di tali atti, reso dal Collegio dei revisori dei conti;
- d) approva gli strumenti predisposti dal Direttore per la verifica dei servizi affidati in concessione;
- e) delibera su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Direttore di Palazzo Reale.

2. Il Consiglio di amministrazione è composto dal Direttore del museo, che lo presiede, da tre membri designati dal Ministro della Cultura, di cui uno d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e da un membro designato dal Consiglio Superiore per i Beni Culturali e Paesaggistici, scelti tra esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale.

3. Fatta eccezione per il Direttore, i componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro della Cultura per una durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta. La partecipazione al Consiglio di amministrazione non è cumulabile con la partecipazione ad altri organi collegiali di Palazzo Reale e non dà titolo a compenso, gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo, salvo il rimborso, a valere sul bilancio di Palazzo Reale, per i componenti eventualmente non residenti nel comune di Napoli, delle spese ordinarie di viaggio documentate sostenute per presenziare alle sedute del Consiglio. I componenti del Consiglio non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con Palazzo Reale, né possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico di Palazzo Reale.

4. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno tre volte all'anno e ogni qual volta venga richiesto da almeno tre componenti.

5. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione è necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Direttore.

6. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa almeno un componente del Collegio dei revisori dei conti. Il Consiglio può svolgere le proprie sedute in videoconferenza e in ogni altra forma di collegamento telematico che garantisca la verifica dell'identità dei componenti. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, viene inviato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la ricezione ai componenti del Consiglio almeno otto giorni prima della data prevista; nel caso di particolare urgenza la convocazione può avvenire con semplice preavviso di 48 ore.

7. Entro il mese di ottobre dell'anno che precede quello di riferimento il Consiglio di amministrazione di Palazzo Reale delibera il bilancio di previsione da inviare, nei quindici giorni successivi, unitamente alla relazione del Direttore, al parere del Collegio dei revisori dei conti e a una copia della deliberazione del Consiglio stesso, al Ministero della Cultura e al Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'approvazione di rispettiva competenza.

8. Entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio il Consiglio di amministrazione delibera il conto consuntivo. Entro quindici giorni dalla delibera il conto consuntivo, accompagnato dalla relazione del Direttore sulla gestione, è trasmesso unitamente al parere del Collegio dei revisori dei conti, a una copia dell'estratto conto della Banca Tesoriere e alla deliberazione del Consiglio di amministrazione al Ministero della Cultura e al Ministero dell'Economia delle Finanze, per l'approvazione di competenza.

Art. 8 Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico svolge funzione consultiva del Direttore sulle questioni di carattere scientifico nell'ambito di attività di Palazzo Reale. In particolare, il Comitato:

- a) formula proposte al Direttore e al Consiglio di amministrazione;
- b) supporta il Direttore, sotto il profilo scientifico, nella predisposizione del programma annuale e pluriennale di attività di Palazzo Reale;
- c) predispone relazioni annuali di valutazione dell'attività di Palazzo Reale;
- d) verifica e approva, d'intesa con il Consiglio di amministrazione, le politiche di prestito e di pianificazione delle mostre;
- e) valuta e approva i progetti editoriali di Palazzo Reale;
- f) esprime l'assenso sulla proposta di Statuto e di modifiche statutarie, nonché su ogni altra questione gli venga sottoposta dal Direttore di Palazzo Reale.

2. Il Comitato scientifico è composto dal Direttore di Palazzo Reale, che lo presiede, e da un membro designato dal Ministro, un membro designato dal Consiglio superiore dei beni culturali e paesaggistici, un membro designato dalla Regione e uno dal Comune ove ha sede il museo. I componenti del Comitato scientifico sono individuati tra professori universitari di ruolo in settori attinenti all'ambito disciplinare di attività del museo o esperti di particolare e comprovata qualificazione scientifica e professionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali.

3. Fatta eccezione per il Direttore, i componenti del Comitato scientifico sono nominati con decreto del Ministero della Cultura per una durata di cinque anni e possono essere confermati per una sola volta. La partecipazione al Comitato scientifico non è cumulabile con la partecipazione ad altri organi collegiali di Palazzo Reale e non dà titolo a compenso, gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo, salvo il rimborso, a valere sul bilancio di Palazzo Reale ed esclusivamente per i componenti eventualmente non residenti nel comune di Napoli, delle spese ordinarie di viaggio documentate sostenute per presenziare alle sedute del Comitato. I componenti del Comitato scientifico non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con Palazzo Reale, né possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico del museo.

4. Il Comitato scientifico si riunisce su convocazione del Direttore o su richiesta di almeno tre componenti. Per la validità della seduta è necessaria la partecipazione della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti; in caso di parità è determinante il voto del Direttore.

5. Il Comitato può svolgere le proprie sedute in videoconferenza e in ogni altra forma di collegamento telematico che garantisca la verifica dell'identità dei componenti. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, viene inviato con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la ricezione ai componenti del Comitato.

Art. 9
Collegio dei revisori dei conti

1. In conformità con l'art. 13, co. 1, del DM del 23 dicembre 2014, il Collegio dei revisori dei conti di Palazzo Reale svolge le attività relative al controllo di regolarità amministrativo-contabile. In particolare, il Collegio verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e il regolare andamento della gestione economica, finanziaria, e patrimoniale del museo; si esprime altresì sullo statuto e sulle modifiche statutarie.

2. In conformità con l'art. 13, co. 2, del DM del 23 dicembre 2014, il Collegio è composto da tre componenti effettivi, di cui un funzionario del Ministero dell'Economia e delle Finanze con funzioni di presidente, e da due membri supplenti. I componenti, scelti tra soggetti iscritti al Registro dei revisori contabili e nominati con decreto del Ministro della Cultura, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

3. Il Collegio può svolgere le proprie sedute in videoconferenza e in ogni altra forma di collegamento telematico che garantisca la verifica dell'identità dei componenti.

4. In conformità con l'art. 13, co. 3, del DM del 23 dicembre 2014, ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta un compenso determinato con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. I componenti del Collegio non possono assumere incarichi professionali in progetti e iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è a carico di Palazzo Reale.

5. Almeno un componente del Collegio dei revisori dei conti partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione.

Art. 10
Funzionamento e risorse umane

1. Il personale di Palazzo Reale è inquadrato nei ruoli del Ministero della Cultura ed è da questo assegnato al museo. L'organizzazione e il funzionamento di Palazzo Reale, ivi inclusa la dotazione organica, sono definiti con uno o più decreti ministeriali di natura non regolamentare, così come previsto dall'art. 33 comma 5 del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 s.m.i.

2. Il rapporto di lavoro è disciplinato dalla normativa generale sull'ordinamento del lavoro della Pubblica Amministrazione, dalle disposizioni derivanti dalla Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro nel comparto Ministeri, dagli accordi integrativi della contrattazione nazionale e locale.

3. La valorizzazione delle competenze mediante attività di formazione riveste un ruolo essenziale per garantire la qualità e l'efficacia dell'azione amministrativa, della gestione delle attività e dei servizi offerti al pubblico.

4. Palazzo Reale adotta la propria Carta dei servizi, che riporta l'organigramma della struttura e registra variazioni periodiche.

5. Nel rispetto della disciplina vigente, il museo può erogare servizi, anche solo parzialmente, a mezzo di soggetti esterni, pubblici o privati, comprese le associazioni di volontariato, tramite apposita convenzione e/o contratto di servizio.

6. Palazzo Reale può avvalersi anche di personale del Servizio civile e di stagisti e tirocinanti provenienti da corsi di laurea universitari il cui indirizzo di studi sia coerente con la missione e la natura del museo, ovvero di studenti delle scuole secondarie di secondo grado per i periodi di formazione obbligatoria previsti per l'attuazione della cosiddetta Alternanza scuola-lavoro, di cui alla normativa vigente in tema di sistema nazionale di istruzione e formazione. In questi casi l'apporto alle attività del museo deve rappresentare un momento di formazione offerta ai giovani al fine di fornire loro un'occasione di esperienza diretta nel settore dei musei e delle attività culturali.

7. La direzione di Palazzo Reale verifica e assicura che i servizi affidati in concessione rispettino gli standard qualitativi precisati contrattualmente e individuati dal Ministero.

CAPO III
ASSETTO FINANZIARIO

Art. 11
Autonomia amministrativa-contabile e risorse finanziarie

1. Palazzo Reale è dotato di autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria nell'esercizio dei compiti ad esso affidati e organizza la sua attività in base a criteri di trasparenza, buona amministrazione, efficacia, efficienza ed economicità e leale collaborazione istituzionale. Il Direttore assicura, nell'organizzazione del museo, il rispetto dei principi di efficienza, responsabilità procedimentale, flessibilità organizzativa, distinzione tra indirizzo e controllo e attuazione e gestione stabiliti dalla L. 24 agosto 1990, n. 241 e dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 12
Esercizio finanziario

1. Il bilancio è il documento di rendicontazione contabile che evidenzia la pianificazione e i risultati della gestione finanziaria e contabile delle risorse economiche a disposizione di Palazzo Reale. Esso è redatto secondo i principi di pubblicità e trasparenza, individuando tutte le diverse voci di entrata e di spesa, anche allo scopo di consentire la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto economico, la regolarità della gestione e la confrontabilità, anche internazionale, delle istituzioni museali.

2. Il bilancio di Palazzo Reale, in quanto museo dotato di autonomia speciale, è redatto e approvato secondo le disposizioni sul funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa di cui dal DPCM 29 maggio 2003, n. 240, e, ad integrazione, dal DPCM 27 febbraio 2003, n. 97.

3. Il bilancio di Palazzo Reale è redatto in forma scritta e pubblicato sul sito internet del museo.

4. L'esercizio finanziario di Palazzo Reale comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; ad esso si riferiscono il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, che vanno formulati in termini di competenza e di cassa.

Art. 13
Bilancio preventivo

1. Il bilancio preventivo, le variazioni al bilancio e il conto consuntivo di Palazzo Reale sono deliberati dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio di amministrazione adotta, entro il mese di ottobre di ogni anno, la proposta di bilancio previsionale relativa all'anno successivo, redatta dal Direttore e corredata da una relazione sull'attività prevista, previo parere del Collegio dei revisori dei conti.

3. Le deliberazioni concernenti il bilancio preventivo, le variazioni e il conto consuntivo sono trasmesse entro quindici giorni al Ministero della Cultura e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. È ammesso il ricorso all'esercizio provvisorio, previa autorizzazione del Ministero, qualora il bilancio di previsione per l'anno finanziario successivo non sia approvato entro l'anno precedente.

Art. 14
Dotazione di bilancio

1. Per il perseguimento delle proprie finalità Palazzo Reale dispone di:

- a) trasferimenti finanziari da parte del Ministero della Cultura, secondo la disponibilità di bilancio del medesimo Ministero;
- b) entrate proprie, costituite da proventi direttamente derivanti da sue specifiche attività (bigliettazione, *royalties* sui servizi aggiuntivi, conto terzi, prestiti, canoni di concessione)
- c) contributi, lasciti e ogni altra risorsa eventualmente messa a disposizione da terzi (sia pubblici che privati) per lo svolgimento del servizio, ivi compresi i contributi statali, regionali, degli

altri enti pubblici territoriali e di fondazioni bancarie. Tali entrate sono iscritte direttamente nel bilancio di Palazzo Reale e sono da questo accertate e riscosse tramite il conto di Tesoreria Unica.

Art. 15 **Variazioni al bilancio**

1. Le variazioni alle iniziali previsioni di bilancio, in relazione a effettive e motivate esigenze gestionali, sono deliberate entro e non oltre il 30 novembre dell'esercizio finanziario al quale attiene il preventivo di spesa cui si riferiscono e trasmesse al Ministero della Cultura e al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro quindici giorni dalla data della loro deliberazione da parte del Consiglio di amministrazione, previo parere del Collegio dei revisori dei conti.

2. Le spese complessivamente impegnate non possono, in ogni caso, superare le entrate complessivamente accertate.

Art. 16 **Conto consuntivo**

1. I risultati della gestione dell'anno finanziario di Palazzo Reale sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo redatto in termini di competenza e di cassa.

2. Il Consiglio di amministrazione approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il bilancio consuntivo della gestione relativa all'anno precedente, su proposta del Direttore corredata da una relazione sull'attività svolta e previo parere redatto dal Collegio dei revisori dei conti.

Art. 17 **Fondo di riserva**

1. Nel bilancio preventivo di spesa di Palazzo Reale è iscritto, in apposito capitolo, un fondo di riserva non superiore al 3% delle spese correnti di competenza, destinato a far fronte a spese impreviste che si verifichino nel corso del periodo di gestione.

2. Da tale fondo, a carico del quale non possono essere emessi ordini di pagamento, sono tratte, previa delibera del Consiglio di amministrazione, le somme occorrenti per integrare gli stanziamenti dei capitoli riguardanti gli oneri relativi alle anzidette necessità.

Art. 18 **Servizio di tesoreria e di cassa; reversali di incasso**

1. Il servizio di tesoreria e di cassa di Palazzo Reale è affidato, mediante procedura a evidenza pubblica, a un istituto di credito di cui all'art. 13 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e svolto secondo le modalità indicate in un'apposita convenzione approvata dal Consiglio di amministrazione.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 della L. 29 ottobre 1984, n. 720 s.m.i.

Art. 19 **Attività contrattuale**

1. In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore correlativi, l'attività contrattuale è svolta con l'osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e quella nazionale vigente in materia.

2. Le spese da farsi in economia sono disciplinate dalla normativa vigente in materia.

3. I contratti sono stipulati dal Direttore sulla base della deliberazione che ne autorizza la relativa spesa, approvata dal Consiglio di amministrazione. Il Consiglio di amministrazione autorizza il Direttore a stipulare contratti entro la somma di Euro 500,000 (cinquecentomila) senza previa autorizzazione del Consiglio. Le funzioni di ufficiale rogante sono svolte da un funzionario individuato dal Direttore.

Art. 20
Disciplina dei beni d'uso

1. I beni ricadenti nella competenza di Palazzo Reale appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso al museo.

2. Per tali beni si osservano le norme previste dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e le disposizioni in merito emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. I beni sono assunti in consegna con debito di vigilanza del Direttore di Palazzo Reale. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.

3. Per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con DPCM 4 settembre 2002, n. 254.

Art. 21
Vigilanza

1. Palazzo Reale è sottoposto alla vigilanza del Ministero, che la esercita, ai sensi dell'art. 18 comma 3 del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 s.m.i., tramite la Direzione generale Musei, d'intesa con la Direzione generale Bilancio. In particolare, la Direzione generale Musei approva il bilancio e il conto consuntivo di Palazzo Reale, su parere conforme della Direzione generale Bilancio e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

2. L'attività del direttore di Palazzo Reale è sottoposta alla vigilanza della Direzione generale Musei che ai sensi dell'art. 18, comma 1 del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 s.m.i. esercita i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informato il Segretario generale, di avocazione e sostituzione.